

**“S.P.A. IMMOBILIARE - FIERA DI BRESCIA”****CAPO I****Denominazione - Sede – Durata**

## Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata  
 “S.P.A. IMMOBILIARE - FIERA DI BRESCIA”, con sede legale in Brescia.

## Articolo 2

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2030, salvo scioglimento anticipato, e potrà essere prorogata anche a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci con un preavviso di dodici mesi.

**CAPO II****Oggetto sociale**

## Articolo 3

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

l'attività immobiliare in genere ed in particolare:

\* la compravendita, la ristrutturazione ed il trasferimento a qualsiasi titolo, la locazione e sub-locazione non finanziaria, di fabbricati (urbani e rurali, civili, commerciali, industriali ed artigianali) ed edifici prefabbricati, di terreni e loro utilizzazione ai fini edificatori anche con assunzione ed esecuzione di opere edili di ogni genere e tipo sia in proprio che per conto terzi, nonché la costituzione di qualsiasi diritto reale e personale sugli stessi.

\* l'amministrazione e la gestione nel settore immobiliare in genere, la conclusione di contratti aventi per oggetto la compravendita, la gestione, la locazione e l'alienazione di beni mobili ed immobili, il tutto nei confronti di soggetti economici di qualsiasi natura o forma giuridica.

La società potrà inoltre organizzare e gestire manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, corsi di formazione ed altre manifestazioni ed iniziative, eventi tutti che la società potrà anche organizzare e gestire direttamente ovvero tramite altri enti.

La società, nei limiti fissati dalle vigenti Leggi, potrà compiere anche, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, operazioni finanziarie e mobiliari, commerciali, industriali ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie di qualsivoglia natura anche ipotecaria anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società costituite o costituende aventi per oggetto attività analoghe, affini, strumentali o connesse con l'attività sociale sopra prevista, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale.

La società si inibisce ogni attività finanziaria e la raccolta del risparmio tra il pubblico di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti ad albi professionali e di quelle vietate dalla legge tempo per tempo vigente.

**CAPO III****Capitale sociale**

## Articolo 4

Il capitale sociale è di Euro 14.477.553,00  
 (quattordicimilioniquattrocentosettantasettecinquecentocinquantevirgola zero zero)  
 diviso in n. 14.477.553  
 (quattordicimilioniquattrocentosettantasettecinquecentocinquantevirgola zero zero) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni della Società sono sempre nominative e non possono quindi essere al portatore.

#### Articolo 5

Alla Società possono aderire altri enti pubblici e privati operatori economici.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di amministrazione, cui spetta altresì di determinare il tempo, le condizioni e le modalità di versamento degli importi di partecipazione singolarmente sottoscritti e ammessi.

La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere motivata sulla base delle idoneità al perseguimento dell'interesse pubblico.

### **CAPO IV Organi della società**

#### Articolo 6

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio Sindacale

#### Articolo 7

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede legale della Società, purché in Italia, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitare a ciascun Azionista almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica o altri mezzi, anche elettronici, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso (es. posta elettronica certificata). Il domicilio degli azionisti, per ciò che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro degli azionisti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto sociale.

#### Articolo 8

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Le assemblee possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla Assemblea potrà in essa farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta, a norma dell'art. 2372 del Codice Civile. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

#### Articolo 9

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, del Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dalla stessa Assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra i Soci. La nomina del Segretario è facoltativa quando il verbale debba essere redatto da un Notaio.

#### Articolo 10

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi prescritti dalla legge, il verbale è redatto dal Notaio.

I verbali devono essere trascritti in apposito registro che resterà a disposizione dei Soci perché possano prenderne visione.

#### Articolo 11

La Società è di norma amministrata da un amministratore unico.

L'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, se specificamente consentito dalla legge.

In via transitoria, fino alla scadenza naturale del mandato attualmente in corso e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

Nel caso in cui l'assemblea determini il numero di Consiglieri pari a 3 un membro del Consiglio è indicato direttamente dai Soci pubblici locali e gli altri eletti dall'Assemblea degli Azionisti con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

Nel caso in cui l'assemblea determini il numero di Consiglieri pari a 5 due membri del Consiglio sono indicati direttamente dai Soci pubblici locali e gli altri eletti dall'Assemblea degli Azionisti con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale. Il numero degli amministratori indicati dai Soci pubblici locali non potrà in ogni caso eccedere i limiti fissati dalla normativa vigente.

Nel caso in cui i Soci pubblici locali non provvedano all'indicazione di cui al comma precedente entro la data fissata per l'Assemblea che ha all'ordine del giorno la nomina degli amministratori, l'Assemblea potrà eleggere liberamente il Consiglio di Amministrazione. In tal caso i Soci pubblici locali potranno procedere successivamente all'indicazione di cui al primo comma del presente articolo comunicandolo al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ricevuta la comunicazione dei Soci pubblici locali, se le normative di legge vigenti e quanto previsto dal presente statuto lo permetteranno, convoca l'Assemblea, da tenersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per la nomina effettiva degli amministratori indicati. Gli amministratori indicati dai Soci pubblici locali assumono la carica dalla data della delibera dell'Assemblea degli Azionisti che li nomina effettivamente e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina effettiva.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia rispettato, la nomina sarà valida e sarà comunque effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni, garantendo la presenza del genere meno rappresentato anche nel caso di amministratore unico, nel rispetto, anche per il futuro, della normativa specifica in tema di rinnovi dell'amministratore unico.

L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa

ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell'art 11 del D.Lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

La carica di Vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#### Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, quando il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo, anche a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax o posta elettronica certificata o altri mezzi, anche elettronici.

In caso di urgenza, valutata a discrezione di chi convoca la riunione, l'avviso di convocazione può essere recapitato con le modalità di cui sopra almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso e' necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se si ha la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### Articolo 13

Per la sostituzione degli amministratori si provvede a termini dell'art.2386 c.c..

I consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati per qualsiasi causa scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e pertanto ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto e degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

A titolo esemplificativo è quindi competenza del Consiglio acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze, acconsentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie a ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e Mobiliari da responsabilità, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato o Istituti Bancari, nominare e revocare Direttori generali, Direttori, Procuratori, consulenti tecnici e legali ed in genere tutti gli impiegati ed agenti, fissandone la retribuzione e i compensi e le eventuali cauzioni, nominare delegati e mandatari, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori: tale enunciazione di poteri, soltanto esemplificativa, non limita in alcun modo la piu' ampia e generale definizione degli stessi di cui al primo comma del presente articolo.

#### Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità all'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile in tema di Società.

L'amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

#### Articolo 16

I verbali del Consiglio sono firmati da chi lo presiede e dal segretario e trascritti nell'apposito libro.

#### Articolo 17

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso che potrà essere stabilito annualmente dall'Assemblea.

Tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle varie normative e regolamenti in vigore.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### Articolo 18

Il Presidente rappresenta legalmente la Società presso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, azioni e istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado e in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti. Può riscuotere e quietanzare sia presso privati che presso Istituti di Credito e Enti e uffici pubblici, con effetto liberatorio per qualsiasi titolo.

#### Articolo 19

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea a termini dell'art 2402 C.C..

Il Collegio Sindacale non può esercitare la revisione legale dei conti.

La stessa revisione legale dei conti dovrà essere affidata o ad un Revisore o ad una società di Revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e

delle Finanze (Mef) in applicazione del D. Lgs n. 39/2010 e a norma degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, salvo che normative specifiche in materia prevedano l'espressa nomina obbligatoria di una società di revisione.

## **CAPO V**

### **Azioni, diritto di voto, esercizio sociale**

#### Articolo 20

Le azioni sono nominative e trasferibili.

L'eventuale trasferimento di azioni deve riportare il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione espresso con la maggioranza dei componenti, che motiverà valutando l'idoneità al perseguimento dell'interesse pubblico.

Gli enti fondatori hanno diritto di prelazione nell'acquisto, in parti uguali.

#### Articolo 21

Ogni azione dà diritto ad un voto.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di mandatario, anche non socio, purché munito di delega scritta.

Spetta al Presidente constatare la regolarità del diritto di intervento in assemblea.

#### Articolo 22

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio di esercizio, a norma di legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### Articolo 23

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

#### Articolo 24

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.

Il sottoscritto Agliardi Bortolo nato a Brescia il 01/03/1961 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)